

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4815

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MENORELLO**

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi connessi a opere e impianti di urbanizzazione

Presentata il 22 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta ad agevolare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi riconducibili all'ambito applicativo di cui al numero 127-*quinquies*) della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'aliquota agevolata del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Si tratta, in particolare:

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

della costruzione di linee di trasporto metropolitane tramviarie e di altre linee di trasporto ad impianto fisso;

della realizzazione di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;

della realizzazione di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408.

Per tutte queste opere, i soggetti incaricati alla realizzazione degli appalti, si trovano a corrispondere un'IVA pari al 22 per cento, in relazione all'acquisto di beni e alle prestazioni di servizi presso i rispettivi fornitori; e a incassare un'IVA pari al 10 per cento sulle prestazioni rese.

Peraltro, nell'ipotesi di prestazioni di servizi verso pubbliche amministrazioni, le società appaltatrici, per effetto dello *split payment*, sono obbligate a sopportare l'intero carico fiscale, essendo loro inibito l'incasso dell'IVA pari al 10 per cento che, com'è noto, è versato direttamente dalla

pubblica amministrazione destinataria degli interventi.

Attraverso il presente intervento normativo si è cercato di attenuare la carenza di liquidità delle imprese, concedendo alle società appaltatrici di fruire della stessa aliquota agevolata del 10 per cento in rela-

zione agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi elencati al numero 127-*quinquies*) della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 127-*septies*) della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La medesima aliquota del 10 per cento si applica sull'acquisto di beni e sulle prestazioni di servizi strettamente connessi alla realizzazione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-*quinquies*) ».



17PDL0061250